



Opera Pia Roscio – Onlus

PROTOCOLLO SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE

(c.d. WHISTLEBLOWING)

(D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 - Direttiva UE 2019/1937)



DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Oggetto e requisiti della segnalazione

La segnalazione deve riguardare:

- violazioni, ossia “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali” (art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 24/2023);
- informazioni sulle violazioni, ossia informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni” (art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 24/2023).

La segnalazione non può però riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.



Opera Pia Roscio – Onlus

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 dell'Opera Pia Roscio individua le modalità per trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni riguardanti condotte che possano configurare la possibile commissione di illeciti o comunque di violazioni del Modello.

Al fine di facilitare le segnalazioni sono stato definito il seguente canale:

- attraverso invio di email all'indirizzo: whistleblowing.rosocio@gmail.com, appositamente dedicato, quale canale di segnalazione al quale avrà accesso, esclusivamente il responsabile incaricato, a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa;
- cartacea, tramite la compilazione dell'apposito modulo per le segnalazioni (scaricabile direttamente dal sito dell'Opera Pia Roscio Onlus), da inviare sempre tramite email (whistleblowing.rosocio@gmail.com), oppure per posta raccomandata, in busta sigillata, intestata all'ODV 231 Ufficio Whistleblowing c/o Opera Pia Roscio Onlus – Via Landolfo da Carcano – 22031 Albavilla (CO);
- orale, su richiesta del segnalante, previo appuntamento da richiedere tramite email (whistleblowing.rosocio@gmail.com), mediante un incontro diretto;

Potranno essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, ossia se consente di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'investigazione (ad es.: l'illecito commesso, il periodo di riferimento ed eventualmente il valore, le cause e la finalità dell'illecito, le Società interessate, le persone/unità coinvolte, l'anomalia sul sistema di controllo) e rese con dovizia di particolari, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).



Opera Pia Roscio – Onlus

La segnalazione - anche quella non anonima - deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.



Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- Protocollazione e custodia;
- Istruttoria;
- Investigazione e comunicazione dell'esito;
- Archiviazione.

Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite email o in forma cartacea, sarà il ricevente a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di segnalazione orale, il ricevente procede alla protocollazione del verbale, dallo stesso redatto con il consenso del segnalante, riportante la segnalazione ricevuta.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).



Opera Pia Roscio – Onlus

Istruttoria

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta.

A tal fine l'OdV si riunisce per valutare i contenuti effettuando un primo *screening* e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, ove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria.

Albavilla, 12 dicembre 2023